

**REQUISITI LEGALI
PER LA QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE FORNITRICI E APPALTATRICI
STABILITE IN ITALIA**

Per ciò che attiene ai requisiti di ordine generale deve comunque, sempre, farsi riferimento all'art.38, D.lgs.163/06 e sue modifiche ed integrazioni ed alla normativa vigente in materia

INDICE

1. Requisiti legali

2. Documentazione necessaria

1. REQUISITI LEGALI

Sono esclusi dalla Qualificazione, ai sensi dell'art.38, D.Lgs. n.163/2006, i fornitori:

1.1 che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D.16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

in caso di imprese in concordato preventivo deve essere presentato:

- ☐ l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

☐ ovvero

- il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Tribunale di competenza.

1.2 nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.;

1.3 nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

Requisiti Legali di Qualificazione Rev. IT-del 23 Dicembre 2015

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta di qualificazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

1.4 che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Il Fornitore dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato n. 4 (dichiarazione Società Fiduciarie e relativo "final beneficial owner"). L'incompletezza o mancanza di tali dichiarazioni potrà costituire un elemento ostativo al conseguimento qualificazione;

1.5 che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

1.6 che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

1.7 che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

1.8 nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

1.9 che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

1.10 che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

1.11 nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.);

1.12 nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

1.13 che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la richiesta di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

1.14 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. N. 159 del 6/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Ai fini del **riconoscimento/mantenimento** della idoneità della qualificazione di un'impresa, sono inoltre valutati i seguenti requisiti:

1.15 elementi relativi a precedenti forniture, appalti e servizi (es. referenze, indice di Vendor Rating);

1.16 numero e caratteristiche degli infortuni gravi verificatisi nell'ultimo biennio;

1.17 indice di frequenza¹;

1.18 la dichiarazione contenente il nominativo del referente per la sicurezza (in Italia deve essere riportata la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e lo stato formativo del personale in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

1.19 l'esistenza di protesti o pregiudizievoli (es. espropri forzosi, pignoramenti, ecc.); a carico dell'impresa o degli esponenti/soci (titolare se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

1.20 il rifiuto di dichiarare la composizione del proprio assetto azionario e delle società controllate e collegate: qualunque variazione successivamente intervenuta, rispetto alle indicazioni fornite, dovrà essere comunicata tempestivamente. Le informazioni rese dal Fornitore con la suddetta dichiarazione dovranno risalire fino alle perone fisiche in possesso delle quote societarie/partecipazioni azionarie di controllo (cfr. Allegato 3 per le persone giuridiche + allegati).

Il Fornitore, inoltre, con la medesima dichiarazione deve dichiarare se riveste o se ha rivestito negli ultimi 36 mesi, la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Analoghe informazioni sono richieste al fornitore persona fisica attraverso la "dichiarazione conflitto interesse (persona fisica) (cfr. allegato 3 per le persone fisiche + allegati).

Tutte le informazioni devono essere rese dal Fornitore nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici.

¹ Rappresenta il numero degli eventi infortunistici occorsi e registrati, esclusi gli infortuni in itinere, rapportato ai milioni di ore lavorate.
Requisiti Legali di Qualificazione Rev. IT-del 23 Dicembre 2015

Nel caso di società quotate in borsa, gli istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, ecc.).

1.21 la sussistenza delle situazioni di cui al punto 19, e/o la mancata e/o tempestiva comunicazione a Enel di ogni variazione rispetto alle informazioni fornite ai sensi dello stesso punto;

1.22 il rifiuto ad aderire a specifici obblighi etico-sociali di cui al Codice Etico, alla Policy Diritti Umani Enel, al Piano TZC (Piano Tolleranza Zero alla Corruzione), ai principi del Global Compact dell'ONU ed al PACI (Pact Against Corruption Initiative- patto d'iniziativa contro la corruzione). Il rifiuto ad impegnarsi da parte del fornitore all'adozione di principi etici equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi e più in generale l'adozione di una condotta non in linea con i principi generali del Codice Etico Enel e del Piano TZC nello svolgimento di precedenti attività per Enel. Il fornitore si impegna ad accettare controlli presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

1.23 il rifiuto ad obbligarsi ad avere esclusivo riguardo agli interessi di Enel garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo ad insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi in relazione all'attività da eseguire; il rifiuto ad impegnarsi ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi, ferma restando la facoltà di Enel di risolvere i rapporti, l'impresa si dovrà impegnare a darne prontamente comunicazione scritta ad Enel e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall'appaltatore.

1.24 il mancato impegno a:

- trattare il proprio personale dipendente con dignità e rispetto, evitando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica o morale anche indiretta;
- applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgeranno le attività (in assenza di disposizioni di legge e di contratti collettivi di lavoro, sono applicati gli usi locali riferibili alle singole categorie professionali interessate);
- non impiegare nel processo di svolgimento delle attività sia diretto che indiretto, alcuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla legislazione vigente nel Paese in cui le attività dovranno eseguirsi;

- non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio, svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.);

- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e di applicare le leggi e i regolamenti previsti nel luogo dell'attività al fine di prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possono verificarsi durante lo svolgimento della commessa o in conseguenza di esso;

1.25 false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni prescritte per la qualificazione di cui al presente allegato;

1.26 il rifiuto di dichiarare che l'impresa risulti estranea a qualsiasi fatto, vicenda o condotta penalmente illecita relativa a reati tributari, a reati in danno della pubblica amministrazione, contro il patrimonio, la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali con specifico riguardo a: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. A tal fine il fornitore dovrà sottoscrivere **l'Allegato 1 - DICHIARAZIONE DI ONORABILITA' con cadenza semestrale**; A tal riguardo l'impresa si obbliga a comunicare prontamente eventuali fatti o vicende in corso che potenzialmente potrebbero incidere su tali aspetti.

2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

In merito alle situazioni indicate ai punti precedenti, il rappresentante legale dell'impresa qualificanda dovrà inviare apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi fac simile allegato) unitamente alla autocertificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio. In caso di RTI, inoltre, sarà necessario inviare l'Atto Costitutivo del raggruppamento, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, da cui risulti chiaramente la ripartizione dei compiti delle imprese raggruppate, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti di Enel. In caso di avalimento sarà necessario sottoscrivere le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 163/06 comprese le dichiarazioni da parte della società ausiliaria di impegno alla disponibilità del requisito oggetto di avalimento e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali.